

PROBLEMI APERTI - 19 GENNAIO 2017 ORE 06:00

Società tra professionisti: ultimo tassello della riforma delle professioni?

Giuseppe Bernoni - Dottore commercialista in Milano

Il regolamento di attuazione delle società tra professionisti ha aperto la strada ad un nuovo modo di “fare professione”; sono state definite le modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, della partecipazione alla società tra professionisti, nonché all’iscrizione all’Albo professionale. Quali i punti aperti?

Le prospettive per lo svolgimento delle professioni sono cambiate con l’avvento delle nuove società tra professionisti, previste dalla legge di Stabilità del 2012, che ha eliminato sia l’obbligo all’esercizio associato della professione esclusivamente nella forma dello studio associato, sia il divieto esplicito di adottare la forma societaria.

Il regolamento di attuazione (D.M. n. 34/2013), entrato in vigore il 23 aprile 2013, ha definito la disciplina delle società tra professionisti ed, in particolare:

- a) il conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale;
- b) la partecipazione alla società tra professionisti;
- c) l’iscrizione all’Albo professionale e il regime disciplinare.

Conferimento dell’incarico

Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società tra professionisti **obblighi di informazione del cliente**.

La società professionale, infatti, al momento del primo contatto con il cliente, deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:

- a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti. A tal fine va consegnato al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento;
- b) sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
- c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.

Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della **collaborazione di ausiliari** e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti.

Partecipazione alla società tra professionisti

Un’attenzione particolare è dedicata al **socio di capitali**. Quest’ultimo può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.

Iscrizione all'Albo professionale e il regime disciplinare

La società tra professionisti va iscritta sia nel **registro delle imprese** sia nella **sezione speciale degli albi o dei registri** tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei **soci professionisti**.

Nel caso di **società tra professionisti multidisciplinare** l'iscrizione va fatta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Problemi aperti

Resta, almeno sulla carta, tuttavia, del tutto **indefinito lo scenario fiscale** e quello della **contribuzione previdenziale**.

Alla loro definizione si è arrivati per via interpretativa, stante i limiti legislativi della delega. Come chiarito dall'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: "il Ministero si è potuto occupare solo dell'attuazione della legge e quindi non poteva andare oltre la delega conferita. Del trattamento fiscale la norma primaria nulla dice, quindi noi nulla potevamo fare in tal senso. A questo si aggiunga anche un altro aspetto. Per l'Europa, infatti, i professionisti sono considerati delle imprese. Quindi solo un passaggio parlamentare potrebbe oggi chiarire la questione".

Professionisti & Studi, Associarsi per competere

di Bernoni Giuseppe - IPSOA 2016

Le professioni intellettuali si trovano oggi di fronte ad eventi economico-sociali di grande portata (oltre, naturalmente, alla crisi economica). Tutto ciò richiede un rinnovamento dell'esercizio professionale in termini che vanno dal passaggio studio monocratico/studio associato (o società di professionisti), all'esercizio di nuove funzioni, cioè campi di attività inediti e forse inesplorati con cui i professionisti devono cimentarsi se vogliono rispondere alle mutate esigenze delle aziende.